

Newsalert

White collar Crime and Business Integrity Unit
Decreto "Cura Italia": le disposizioni in materia penale

In data 16 marzo 2020, il Consiglio dei ministri ha emanato un nuovo decreto-legge, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto "Cura Italia", di seguito il "**Decreto**"). Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 ed è in vigore a partire da tale data. Di seguito si fornisce una panoramica delle disposizioni in materia penale contenute nella manovra.

Le disposizioni del Decreto destinate ad avere il maggiore impatto sul contenzioso penale sono contenute all'art. 83, che introduce nuove misure urgenti volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. Le nuove misure sostanzialmente estendono fino al 15 aprile 2020 la sospensione dei termini processuali già prevista dal decreto-legge dell'8 marzo 2020 n. 11 e ne precisano ulteriormente la portata, disciplinandone anche le ricadute in materia di prescrizione e durata massima delle misure cautelari.

Sono altresì previste misure relative all'esercizio dei diritti da parte di persone in stato di detenzione o custodia (art. 83); nuove condizioni che consentono l'esecuzione delle pene detentive brevi al di fuori degli istituti penitenziari (art. 123), l'estensione delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà (art. 124) e lo stanziamento di fondi per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari (art. 86).

Rimangono inalterate le precedenti misure relative alla limitazione della possibilità di circolazione all'interno del Paese, alla sospensione delle attività commerciali e alle misure preventive da adottare nello svolgimento delle attività consentite, nonché i rischi penali potenzialmente connessi alla violazione delle medesime.

Con riferimento a questi ultimi, viene in primo luogo in rilievo – seppure in rapporto a un quadro normativo non sempre chiaro e in costante evoluzione – il reato di *Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*, previsto dall'art. 650 c.p., secondo il quale – se il fatto non

CHIOMENTI

costituisce più grave reato – è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro chiunque *«non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene»*.

Trattandosi di una contravvenzione per la quale è prevista, alternativamente, la pena dell'arresto o dell'ammenda, ad essa si applica l'oblazione, causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162-bis c.p. Secondo quanto previsto da tale ultima disposizione *«il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento»*. La possibilità di accedere all'oblazione è valutata dal giudice in base alla gravità del fatto. Se il contravventore è ammesso all'oblazione, il pagamento estingue il reato.

Inoltre, con riferimento agli accertamenti in corso da parte dalle autorità, la comunicazione alle stesse di informazioni false in sede di verifica e di autocertificazione può astrattamente integrare – sussistendone tutti gli elementi costitutivi e a seconda dei contenuti della dichiarazione – il delitto di *falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri*, previsto all'art. 495 c.p. o il delitto di *falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*, previsto dall'art. 483 c.p.

Il primo punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque *«dichiara o attesta falsamente a un pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria e dell'altrui persona»*. Secondo l'interpretazione dominante, nella nozione di qualità personali alla quale fa riferimento l'art. 495, comma 1, c.p. rientrano gli attributi e i modi di essere che servono a integrare l'individualità di un soggetto e, di conseguenza, tanto le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, quanto le altre qualità che contribuiscono a identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili.

Quanto alla seconda fattispecie richiamata, l'autocertificazione di circostanze di fatto false, diverse da quelle appena elencate (che integrano gli estremi del delitto di cui all'art. 495 c.p.), potrebbe astrattamente ricadere nella sfera applicativa del delitto di *falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*, previsto dall'art. 483 c.p., il quale punisce con la reclusione fino a due anni *«chiunque attesta falsamente a un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità»*.

I **Impatto del Decreto sui termini processuali nei giudizi penali**

Con l'art. 83 del Decreto, il Consiglio dei ministri – alla luce del rapido mutamento del quadro epidemiologico in atto – ha ulteriormente esteso il termine per il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari e militari, portandolo dal 22 marzo al 15 aprile 2020.

Conseguentemente, è stata altresì differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari adotteranno le misure organizzative necessarie a evitare assembramenti all'interno degli uffici stessi e contatti ravvicinati tra le persone fino al 30 giugno 2020. Tali misure potranno comprendere la limitazione o la regolazione dell'accesso

agli uffici giudiziari, la celebrazione delle udienze dibattimentali a porte chiuse, e l'ulteriore rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni di seguito indicate.

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti penali

- il rinvio delle udienze nei procedimenti penali è prorogato a data successiva al 15 aprile 2020
- di conseguenza, i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti penali rimangono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (commi 1 e 2 dell'art. 83).

Casi nei quali non opera il rinvio d'ufficio delle udienze penali

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo
- udienze di procedimenti nei quali i termini di durata massima della custodia cautelare (di cui all'articolo 304 c.p.p.) scadano nel periodo di sospensione
- udienze di procedimenti nei quali siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
- udienze la cui trattazione sia stata espressamente richiesta da detenuti, imputati, proposti o i loro difensori e relative a:
 - procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
 - procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza
 - procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di prevenzione.
- udienze nei procedimenti che presentano carattere d'urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili attraverso incidente probatorio (ai sensi dell'art. 392 c.p.p.). In questi casi la dichiarazione d'urgenza è pronunciata dal Giudice o dal Presidente del collegio con provvedimento motivato e non impugnabile.

Come indicato nella relazione illustrativa al Decreto, la nuova previsione intende non solo estendere il termine delle disposizioni previgenti ma anche precisarne la portata: da un lato, infatti, il generale riferimento ai termini dei «*procedimenti civili e penali*» rende evidente l'amplissima portata della sospensione (da riferirsi a tutti i procedimenti di questa natura e non ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, con esso si intende chiarire che la sospensione si applica non solo alla fase dibattimentale ma all'intero procedimento.

In relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 erano infatti sorti dubbi interpretativi ed erano state riscontrate prassi applicative ritenute «*non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma*» (p. 5 della relazione illustrativa al Decreto), costituito dalla duplice esigenza di «*sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia*» e, al tempo stesso, «*neutralizzare ogni effetto negativo*

CHIOMENTI

che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti» (p. 5).

Con riguardo al riferimento alla “pendenza” dei giudizi, si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine: ferme le eccezioni previste, pertanto la sospensione investe **qualsiasi atto del procedimento**, ivi espressamente inclusi: i termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini processuali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Nel periodo in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della **prescrizione** e i termini di durata massima delle **misure cautelari personali**, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale (comma 4 dell’art. 83). Al riguardo, al comma 9 dell’art. 83 si è inteso puntualizzare che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze sulla base delle disposizioni del Decreto stesso (in particolare comma 7 dell’art. 83) opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, per il tempo in cui processo è rinviato.

Con le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 dell’art. 83, si interviene inoltre sul sistema delle **notificazioni**, al fine di consentire agli uffici giudiziari, in questa situazione di emergenza, di comunicare celermente e per via telematica alle parti processuali provvedimenti relativi alle date di fissazione delle udienze a seguito dei rinvii d’ufficio nonché ogni altro elemento dipendente da provvedimenti adottati in forza della normativa emessa nell’ambito del contrasto all’emergenza epidemiologica.

II Esecuzione delle pene detentive brevi

Ai sensi dell’art. 123 del Decreto, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2020, la **pena detentiva che non sia superiore ai diciotto mesi** (anche se parte residua di maggior pena) **è eseguita**, su istanza del condannato, **presso l’abitazione** del medesimo o in **altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza**.

Per i condannati a pena da sei mesi e un giorno a diciotto mesi, la detenzione domiciliare è necessariamente accompagnata dalla procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. “braccialetto elettronico”).

In queste ipotesi, l’allontanamento dal domicilio è punito a titolo di evasione (art. 385 c.p.) con pene detentive più elevate della pena da scontare (un anno nel minimo e tre anni nel massimo, senza considerare i casi di evasione aggravata).

Sono in ogni caso contemplate specifiche esclusioni dall’ambito di operatività di questa previsione d’emergenza, che, ad esempio, non si applica, fra altri, ai condannati per i reati di *corruzione, concussione, associazione di tipo mafioso, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia* e c.d. “*stalking*”. Sono altresì esclusi dal campo applicativo della norma coloro i quali

siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; i detenuti sottoposti a regime di sorveglianza particolare; i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e i detenuti che abbiano preso parte ai disordini recentemente avvenuti o siano stati destinatari di sanzioni disciplinari nell'ultimo anno.

III

Disposizioni relative alle persone che si trovano in stato di detenzione o custodia cautelare nonché ai condannati ammessi al regime della semilibertà

Fino alla data del 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone **detenute, internate** o in stato di **custodia cautelare** è assicurata, ove possibile, mediante **videoconferenze** o con collegamenti da remoto (art. 83, comma 12). Fino alla data del 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i **colloqui con i congiunti** o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma dell'art. 18 della legge n. 354/1975, dell'art. 37 del D.P.R. n. 230/2000 e dell'art. 19 del D. lgs. n. 121/2018, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di legge (art. 83, comma 16).

Fino al 31 maggio 2020, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la **magistratura di sorveglianza** può sospendere la concessione dei **permessi premio** di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), del regime di **semilibertà** ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 (che disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) (articolo 83, comma 17).

Per quanto attiene ai soggetti ammessi al **regime della semilibertà**, inoltre, il primo comma dell'art. 52 dell'ordinamento penitenziario prevede, in via generale, la possibilità che agli stessi siano concesse a titolo di premio licenze di durata non superiore nel complesso a 45 giorni l'anno. Il Decreto, all'art. 124, prevede che le licenze concesse a tali soggetti possano avere durata fino al 30 giugno 2020, anche in deroga al limite massimo di 45 giorni previsto in via ordinaria.

IV

Misure relative al ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari

L'art. 86 del Decreto introduce misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 all'interno degli stessi. Alcuni di questi, infatti, sono stati danneggiati in conseguenza dei gravi disordini che hanno avuto luogo a seguito della pubblicazione di notizie relative alla diffusione epidemiologica a livello nazionale del virus.

CHIOMENTI

L'intervento consiste nello stanziamento di fondi pari a euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure volte a prevenire il diffondersi del virus negli istituti penitenziari.

Contatti

Prof. Avv. Francesco D'Alessandro

Partner - Chiomenti
White collar Crime and Business Integrity Unit
T. +39 0272157576
M. +39 3441199623
francesco.dalessandro@chiomenti.net

Prof. Avv. Stefano Manacorda

Of Counsel - Chiomenti
White collar Crime and Business Integrity Unit
T. +39 0646622443
M. +39 3462651487
stefano.manacorda@chiomenti.net

